

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 269

presentata dai Consiglieri regionali
PIRAS - GIAGONI - SAIU - MANCA Ignazio - MELE - ENNAS

il 31 maggio 2021

Riforma e disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di
sicurezza urbana

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, non più procrastinabile, di modificare e ammodernare l'apparato normativo e strutturale regionale della Polizia locale, ancora oggi disciplinato dalla legge regionale del 22 agosto 2007 n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza).

Una norma non più attuale e consona ai mutati contesti delle nuove governance sulle politiche per la sicurezza, delineatesi nel corso dell'ultimo decennio, sul presupposto del pluralismo istituzionale fra i diversi livelli di governo e della necessità di perseguire un obiettivo di coordinamento sinergico tra la polizia locale e le altre forze dell'ordine ad ordinamento statale, nel rispetto e nei limiti delle rispettive competenze.

Il riordino del comparto deve prevedere, affinché la riforma possa produrre risultati positivi, l'introduzione dei seguenti punti qualificanti:

- migliore definizione dei compiti della polizia locale;
- obbligatorietà di dotazioni strumentali minime;
- tavoli regionali per il coordinamento della sicurezza urbana e della polizia locale con sottoripartizione in aree vaste.

Allo stato attuale dei 377 comuni di cui la Sardegna è composta, la quasi totalità è costituita da piccoli comuni con una densità di popolazione molto bassa, aventi morfologia tra loro molto differenti e presentando problematiche e caratteristiche territoriali, sociali e culturali molto variegata e diverse tra loro.

In un contesto simile la Polizia locale risulta essere presente in modo sporadico e non omogeneo; attualmente, inoltre, si disconosce, in quanto non è presente un osservatorio regionale per il relativo monitoraggio, il numero preciso di poliziotti locali operanti nel territorio regionale.

Un ulteriore dato preoccupante risulta essere una elevata frammentazione dei servizi di Polizia locale con organici sotto dimensionati, in alcuni casi privi di responsabili di servizio appartenenti alla Polizia locale e sotto ordinati a servizio e/o ad ufficio amministrativo. Il tutto a discapito del cittadino, di fatto privato di un servizio essenziale efficace ed efficiente, e in violazione di legge e di vari dispositivi di sentenze.

I corpi di Polizia locale in tutta l'Isola sono circa 20; lo stesso Comune di Nuoro pur essendo capoluogo di provincia non risulta strutturato in tal modo e addirittura pare essere sotto ordinato a servizio amministrativo. Di questi circa 20 non tutti risultano armati e/o dotati di strumenti di autotutela e solo alcuni effettuano servizio h 24.

Con la presente proposta di legge si mira a garantire che la Regione possa assumere un ruolo assai più centrale nell'organizzazione della Polizia locale della Sardegna, definendo gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi, andando ad incidere favorevolmente sulla formazione in ingresso, e quella successiva, che dovrà avvenire nella scuola di formazione regionale, la quale dovrà prevedere percorsi di formazione di ingresso, suddivisi in corsi di base per gli agenti e corsi di qualificazione per gli addetti al coordinamento e controllo.

L'idea di riforma passa da una promozione di politiche integrate da parte della Regione in materia di sicurezza urbana, che pone quest'ultima tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile, concorrendo attivamente alla prevenzione delle attività illecite e alla sicurezza del proprio territorio.

La legge di riforma proposta, risulta essere innovativa e mirata a definire gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, l'esercizio associato della funzione di polizia locale, gli interventi integrati per la sicurezza urbana promossi dalla Regione, il sostegno alle collaborazioni tra Polizia locale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso.

La Regione e le associazioni degli enti locali della Sardegna promuoveranno l'integrazione e la condivisione delle banche dati regionali e degli enti locali per l'interoperabilità e la cooperazione sulla polizia amministrativa; lo scambio di informazioni e dati con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali per la conoscenza dei fenomeni criminali e delle situazioni di degrado presenti sul territorio regionale, l'istituzione di corpi di polizia locale anche a carattere sovra comunale o metropolitano in grado di erogare con continuità ed efficacia la funzione e l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale tra cui le politiche sociali, della salute, del territorio, dell'ambiente, al fine di migliorarne l'efficacia.

La Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e delle disposizioni della presente legge, dovrà definire i criteri organizzativi generali cui gli enti locali dovranno attenersi per lo svolgimento del servizio di Polizia locale, non può, o non dovrà, esistere il servizio svolto da un solo poliziotto locale, facente funzioni anche di messo notificatore, autista autobus, e quant'altro.

È prevista inoltre la predisposizione di un apposito albo dei comandanti di corpo e/o responsabili di servizio, al quale si accederà previo superamento di un corso di alta formazione, dal quale gli enti locali potranno attingere per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili.

È prevista l'istituzione del Dipartimento regionale di polizia locale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale, uniformità di modulistica e di protocolli tecnico operativi.

Tutti gli operatori di polizia locale, infine, potranno essere dotati di strumenti di protezione individuali di autotutela, come ad esempio lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e/o il bastone estensibile.

Tali strumenti di tutela dell'incolumità personale potranno costituire dotazione individuale o dotazione di reparto. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego saranno demandati al comandante del corpo o al responsabile di servizio di polizia locale tramite corsi di abilitazione predisposti dalla Regione tramite la struttura regionale della polizia locale.

L'assegnazione degli strumenti di autotutela dovrà trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.

I corpi e i servizi di polizia locale potranno essere, altresì, dotati di dispositivi di contenzione dei polsi, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), caschi di protezione e tutti gli altri dispositivi che saranno ritenuti utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e, nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, concorre attivamente alla prevenzione delle attività illecite, alla sicurezza del territorio ed all'ordinata convivenza civile.

2. La presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, gli accordi tra enti locali per i servizi esterni di supporto e di soccorso, gli interventi integrati per la sicurezza urbana promossi dalla Regione, la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale, le dotazioni per il servizio di polizia locale e le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.

3. La Regione promuove il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza.

4. La polizia locale e le associazioni di volontariato partecipano alle attività di protezione civile secondo le competenze stabilite per la Regione e gli enti locali dal capo VII del titolo III della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) "funzione di polizia locale": l'insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo;
- b) "servizio di polizia locale": il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall'ente locale per erogare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;
- c) "personale appartenente al servizio di polizia locale": il personale assegnato a tale servizio, che assicura l'erogazione della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni date dall'ordinamento legislativo e nei limiti territoriali di competenza dell'ente;
- d) "soggetto erogatore della funzione di polizia locale": il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato;
- e) "sicurezza urbana": il bene pubblico da tutelare, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), che ha definito il concetto di sicurezza urbana ai sensi del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, unitamente al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48 e al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) coordinato con la legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132.

Capo II

Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali

Art. 3

Enti locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:

- a) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
- b) l'istituzione di efficienti servizi di polizia locale e, nell'ambito delle proprie competenze, l'espletamento delle attività per un efficace controllo del territorio a garanzia della sicurezza urbana;
- c) la promozione di percorsi formativi presso le scuole, in collaborazione con la polizia locale, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità;
- d) lo sviluppo di collaborazioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività di educazione alla convivenza, rispetto della legalità, mediazione dei conflitti e aiuto alle vittime di reato;
- e) lo svolgimento di azioni positive, quali campagne informative, interventi di riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, promozione di attività di animazione sociale in zone a rischio e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità e gli atti incivili.

2. Gli enti locali, anche in forma associata, comunicano alla struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale, di cui all'articolo 12, gli accordi stipulati con l'autorità di pubblica sicurezza e finalizzati alla collaborazione della polizia locale, con particolare riguardo allo scambio informati-

vo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati, all'interconnessione delle sale operative e alla collaborazione per il controllo del territorio, per permettere un adeguato monitoraggio degli accordi a livello regionale.

Art. 4

Funzioni della Regione

1. La Regione:

- a) svolge, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006 funzioni di indirizzo generale e coordinamento, per favorire livelli adeguati del servizio sull'intero territorio regionale;
- b) programma, nel rispetto delle procedure di concertazione con gli enti locali previsti dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - Enti locali), gli interventi per i progetti di cui all'articolo 16;
- c) promuove e sostiene la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana e incentiva la realizzazione dei patti locali di sicurezza;
- d) fornisce sostegno all'attività operativa, di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza;
- e) sviluppa l'integrazione della polizia locale nel sistema di protezione civile;
- f) promuove l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale fra i comuni di minore dimensione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati all'esercizio associato di funzioni);
- g) fornisce supporto giuridico amministrativo agli enti locali nelle materie afferenti le funzioni di polizia locale tramite la struttura regionale di cui all'articolo 12;
- h) realizza attività di ricerca e documentazione sul tema della sicurezza urbana e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati;
- i) promuove l'attività di formazione, in particolare presso le scuole, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità, in conformità con la

- normativa nazionale e regionale di riferimento;
- j) promuove la sicurezza stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture e per fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;
 - k) favorisce la cooperazione con le forze di polizia dello Stato anche a livello decentrato, per promuovere politiche integrate e partecipate di sicurezza;
 - l) realizza campagne di informazione e di sensibilizzazione all'educazione civica al fine di contrastare lo sviluppo di fenomeni di devianza e di contenere la diffusione di comportamenti antisociali;
 - m) promuove intese tra regioni per lo scambio di esperienze e informazioni per migliorare il contributo delle polizie locali nell'affiancare le forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità organizzata.

Art. 5

Funzioni della provincia e delle città metropolitane

1. Spettano alle province e città metropolitane i compiti di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza o ad esse conferite.

2. Le province e le città metropolitane concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:

- a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale nel territorio di competenza;
- b) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali relativi alla illegalità diffusa e con l'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;
- c) la promozione di attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità e di devianza.

3. La città metropolitana promuove, d'intesa con i comuni facenti parte della stessa, un sistema coordinato di gestione del servizio di polizia locale, anche mediante i progetti di cui all'articolo 16, per un più efficace controllo del

territorio metropolitano mediante lo scambio informativo, l'interconnessione delle sale operative e la reciproca collaborazione ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza.

Art. 6

Funzioni del comune

1. I comuni esercitano, in forma singola o associata, tutte le funzioni di polizia locale, salvo quelle che la legge conferisce, per ragioni di adeguatezza ed esigenze di esercizio unitario, alle province e alla città metropolitana.

2. I comuni concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:

- a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale delle zone urbane e del territorio comunale;
- b) l'orientamento delle politiche sociali e urbanistiche a finalità di sicurezza e di recupero del disagio ed inclusione sociale;
- c) lo svolgimento di azioni positive di informazione, sensibilizzazione, promozione del senso civico e della legalità.

Capo III

Organizzazione del servizio di Polizia locale

Art. 7

Principi organizzativi generali

1. Ogni ente locale in cui è istituito un servizio di polizia locale assicura che lo esso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza e l'efficacia.

2. La Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e delle disposizioni della presente legge, definisce i criteri organizzativi generali cui gli enti locali debbono attenersi per lo svolgimento del servizio di polizia locale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a).

3. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.

4. Il servizio di polizia locale e il corpo di polizia locale, se istituito, non possono costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posti alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo o alle dipendenze del segretario dell'ente. Tale autonomia è connaturata e imprescindibile alla specificità delle funzioni del personale di polizia locale, stante le attribuzioni proprie e delegate attribuite dalla legislazione nazionale vigente, quali funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia amministrativa e di pubblica sicurezza.

5. Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti, addetti al coordinamento e al controllo e comandanti. Con apposito regolamento di cui all'articolo 15, gli appartenenti alla polizia locale della Regione assumono la denominazione e utilizzano i relativi distintivi di qualifica e grado in esso previsti e disposti. Gli operatori di polizia locale non sono destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Art. 8

Dotazione organica

1. Per la gestione efficace ed efficiente del servizio di polizia locale, l'ente locale determina la dotazione numerica degli operatori di polizia locale, tenendo conto delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del proprio territorio, programmando per tempo le assunzioni di personale.

2. Gli enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legge regionale n. 12 del 2005, nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette operatori, possono istituire un corpo di polizia locale la cui figura api-

cale è un comandante; diversamente, dove il numero degli operatori è inferiore a sette, può essere istituito il servizio di polizia locale dove la figura apicale è un responsabile di servizio, sempre appartenente alla polizia locale.

3. Al fine di garantire un valido supporto alle amministrazioni locali della Sardegna per l'efficacia e la continuità operativa del servizio di Polizia locale, la Giunta regionale, a seguito di ricognizione analitica dell'organizzazione dei servizi di polizia locale in essere, stabilisce con deliberazione il numero minimo ottimale di addetti per fasce omogenee di enti locali, tenendo conto della densità demografica, dei flussi stagionali della popolazione, della morfologia del territorio e prendendo in esame anche le previsioni di crescita demografica prevista dagli strumenti di pianificazione territoriale approvati dai comuni.

4. Il fabbisogno di unità operative di polizia locale è commisurato, per la sua quantificazione ottimale, prevedendo un minimo di una unità operativa ogni mille residenti, considerando residenti non solo quelli effettivamente presenti all'atto dell'ultimo censimento ma anche quelli previsti come crescita demografica derivante dalla programmazione degli strumenti di pianificazione territoriale approvati dagli enti locali, al fine di avere un numero adeguato di unità operative che possano far fronte alle esigenze di sicurezza e controllo del proprio territorio.

5. La deliberazione di cui al comma 3 è adottata, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'Assessore competente in materia di polizia locale, sentito il Comitato tecnico della struttura regionale di polizia locale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 9

Accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e di soccorso

1. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea di supporto e di soccorso, la

Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

2. Quando le esigenze operative lo consentono, le polizie locali svolgono su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione aventi ad oggetto la sicurezza urbana, stradale e ambientale.

3. Quando le esigenze operative lo consentono, e per esigenze dovute a situazioni e problematiche in ambiti territoriali ricadenti nella competenza amministrativa di più enti locali, le polizie locali, previo accordo tra le amministrazioni interessate e previa informazione alla Prefettura competente territorialmente, possono procedere allo svolgimento di servizi di istituto.

Art. 10

Requisiti e funzioni dei comandanti e dei responsabili di servizio di Polizia locale

1. Gli incarichi di comandante del corpo e di responsabile di servizio sono affidati, anche in via temporanea, a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi e dei corpi di polizia locale.

2. Il comandante e il responsabile di servizio assumono lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'ente locale non confliggono con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale.

3. Il comandante e il responsabile di servizio sono figure apicali del servizio di polizia locale e dipendono funzionalmente dall'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986,

n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e non sono posti alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo più ampio o alle dipendenze del segretario comunale.

4. Il comandante e il responsabile di servizio sono responsabili per l'impiego operativo e tecnico degli operatori direttamente ed esclusivamente verso l'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge n. 65 del 1986.

5. Il comandante e il responsabile di servizio, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa propria dell'ente locale, curano la disciplina e l'addestramento del personale appartenente alla polizia locale e la corretta applicazione delle direttive ricevute dal sindaco o dagli organi corrispondenti degli enti locali, diversi dal comune.

Art. 11

Albo dei comandanti e dei responsabili di servizio di Polizia locale

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il competente Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, è istituito l'albo dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale, con evidenziato il percorso formativo e professionale individuale.

2. L'albo è composto da tre sezioni:

- a) una sezione per comandanti ufficiali dirigenti;
- b) una sezione per comandanti ufficiali direttivi;
- c) una sezione per responsabili di servizio.

3. È facoltà degli enti locali servirsi dell'albo di cui al comma 1 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità adeguate allo svolgimento delle mansioni di comando presso i corpi o i servizi di polizia locale della Regione. Qualora, nel suo autonomo potere organizzativo, l'ente locale non proceda all'utilizzo dell'albo, motiva adeguatamente tale scelta,

garantendo a tal fine i medesimi standard culturali e professionali previsti per gli iscritti alle sezioni dell'albo di cui al comma 2.

4. La Regione, attraverso il Dipartimento regionale di polizia locale di cui all'articolo 12, prevede appositi corsi di alta formazione presso la scuola regionale di polizia locale di cui all'articolo 19, finalizzati al conseguimento della professionalità abilitante al ruolo di comandante di corpo o di responsabile del servizio di polizia locale anche per soggetti diversi non appartenenti alla polizia locale.

5. La gestione dell'albo, la raccolta e la conservazione dei dati personali avvengono nel rispetto della sicurezza e della privacy connesse alla normativa in materia di gestione dei dati personali.

6. Requisito per l'iscrizione all'albo è aver concluso con esito positivo l'apposito corso di qualificazione per comandante o responsabile di servizio presso la scuola regionale di polizia locale di cui all'articolo 19.

7. In fase di prima applicazione, a cura dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, sono iscritti d'ufficio alle sezioni dell'albo di cui al comma 2, i comandanti dei corpi di polizia locale, istituiti ai sensi della legge n. 65 del 1986 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e i responsabili di servizio di polizia locale, con un inquadramento professionale nella categoria giuridica "D", che abbiano svolto tale funzione con esperienza di almeno cinque anni negli ultimi sette, con il ruolo professionale di cui alla sezione nella quale viene richiesta l'iscrizione.

8. In fase di prima applicazione sono, inoltre, iscritti d'ufficio alla sezione c) dell'albo di cui al comma 2, lettera c), i responsabili di sezione e/o ufficio, con un inquadramento professionale nella categoria giuridica "D", strutturati nei corpi di polizia locale delle città con popolazione superiore ai 100.000 abitanti che abbiano svolto funzioni di coordinamento e controllo di personale appartenente alla polizia locale in numero superiore alle sette unità e che abbiano svolto tale funzione con esperienza di almeno cinque anni negli ultimi sette.

9. A tal fine i comandi e i servizi di polizia locale della Sardegna comunicano all'Assessore regionale di cui al comma 7, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 6, 7 e 8.

10. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'albo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Capo IV

Promozione del coordinamento tra servizi di Polizia locale

Art. 12

Dipartimento di Polizia locale per la promozione del coordinamento tra servizi di Polizia locale

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, è istituita una apposita struttura per la promozione della formazione e del coordinamento tra i servizi di polizia locale della Regione denominata Dipartimento regionale di polizia locale, incardinata nell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il decreto è emanato previa deliberazione della Giunta regionale adottata, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. A capo del Dipartimento regionale di polizia locale, per tutta la durata della legislatura, è individuato tra gli elenchi nell'albo di cui all'articolo 11, comma 2, a cura dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, un comandante di corpo di polizia locale della Sardegna in servizio attivo con adeguata professionalità culturale e professionale posto al vertice della struttura che assume la qualifica di capo Dipartimento.

2. Per lo svolgimento delle proprie fun-

zioni il capo Dipartimento è coadiuvato da una figura professionale appartenente alla polizia locale nella Regione, individuata e nominata dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione su proposta del capo Dipartimento regionale di polizia locale, avente adeguata esperienza nella polizia locale e iscritta nell'albo di cui all'articolo 11, comma 2, con funzioni di supporto, consulenza e indirizzo per lo svolgimento delle funzioni d'istituto proprie del dipartimento.

3. L'inquadramento dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 nominati presso il Dipartimento regionale di polizia locale è quello previsto dalla normativa vigente in materia, con inquadramento economico previsto dal vigente CCN per le qualifiche corrispondenti già ricoperte dai soggetti individuati nelle amministrazioni di appartenenza, con il riconoscimento di una indennità di funzione aggiuntiva, annua e omnicomprensiva, di 30.000 euro lordi per l'intera durata del mandato.

4. Il Dipartimento regionale di polizia locale, in particolare:

- a) promuove l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale di cui all'articolo 13, che svolgono, previo accordo tra le amministrazioni interessate e la Regione, attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale;
- b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti alle funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;
- c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale, in particolare sulle modalità per la gestione associata del servizio.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, il Dipartimento regionale di polizia locale si avvale di un comitato tecnico composto dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana e da quattro ufficiali di polizia locale, iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, designati e nominati dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione previa selezione delle competenze maturate e certificate tramite una apposita manifestazione di interesse indetta dal medesimo Assessorato; a tal fine è

facoltà del Consiglio delle autonomie locali segnalare apposite professionalità appartenenti alla polizia locale della Regione che sono messe a confronto con quelle aderenti alla manifestazione di interesse. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, ai lavori del comitato tecnico sono invitati anche altri appartenenti alle polizie locali, diversi da quelli indicati al primo periodo e rappresentanti del Ministero dell'interno, per consentire al comitato tecnico di raccogliere ulteriori dati ed elaborare proposte.

6. La Giunta regionale definisce costituzione, durata e modalità di funzionamento del comitato tecnico, che si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno. Per la partecipazione al comitato tecnico non è previsto alcun compenso né rimborso spese.

7. Il Dipartimento regionale di polizia locale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale comunica alle forze dell'ordine competenti per territorio l'attivazione e gli esiti degli interventi operativi dei nuclei di polizia locale di cui all'articolo 13.

8. Il Dipartimento regionale di polizia locale:

- a) individua strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione istituzionale a mezzo internet e a mezzo stampa;
- b) promuove la realizzazione e gestione di sistemi informativi uniformi;
- c) emana circolari applicative ed esplicative:
 - 1) sulle procedure operative per l'espletamento del servizio di polizia locale;
 - 2) sugli strumenti da utilizzare e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il loro coordinamento;
 - 3) sull'adozione di una modulistica unica e protocolli operativi unici regionali adottati e utilizzati dai servizi e dai comandi di polizia locale della Sardegna al fine di una omogeneità operativa e amministrativa del servizio reso all'utenza.

9. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 8, il Dipartimento regionale di

polizia locale può avvalersi di apposite convenzioni stipulate con l'università pubblica o privata o appositi centri formativi di comprovata professionalità e riconosciuti dal MIUR anche al fine di promuovere adeguati percorsi formativi al personale della polizia locale da tenersi presso il Dipartimento di cui all'articolo 19.

Art. 13

Interventi operativi di nuclei di Polizia locale

1. Il Dipartimento regionale di polizia locale di cui all'articolo 12, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove l'attivazione di nuclei che sono l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi operativi a seguito di esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale che emergono sul territorio regionale.

2. I nuclei di cui al comma 1 si compongono di operatori qualificati di polizia locale individuati tramite gli appositi elenchi di cui all'articolo 17, comma 6, suddivisi per specialità di impiego. Il personale di polizia locale mantiene la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. L'accordo di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), specifica l'autorità locale che impartisce le indicazioni operative al nucleo, il trattamento economico degli operatori e la modulistica specifica da adottare.

4. Per promuovere l'attivazione dei nuclei presso il Dipartimento regionale di polizia locale di cui all'articolo 12, la Regione si avvale di qualificate risorse con un profilo tecnico specialistico appartenenti alla polizia locale regionale, attraverso l'istituto del comando. Il comando è regolato previo accordo con l'ente di appartenenza al fine di definire i tempi, i rapporti e la ripartizione degli oneri economici, previdenziali e assistenziali.

5. Sulla base di diversi ambiti tematici, si distinguono i seguenti nuclei:

- a) nucleo di sicurezza urbana: in collaborazione con gli enti locali e le forze di polizia

- dello Stato, monitora, anche attraverso un sistema geo-referenziato, le situazioni di criticità territoriale sovra comunali o metropolitane, anche in casi emergenziali, e sviluppa l'attuazione delle politiche in materia di sicurezza per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la coesione sociale;
- b) nucleo di polizia amministrativa: monitora la violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali; in particolare, rileva periodicamente le attività e il livello della qualità dei servizi di polizia locale erogati, ne valuta l'efficacia e individua gli strumenti per la loro incentivazione e per gli interventi operativi sul territorio ponendoli in essere;
 - c) nucleo di tutela ambientale-ecologica: sviluppa operazioni afferenti al rispetto della normativa ambientale coordinandosi e collaborando con il Corpo regionale di vigilanza ambientale e i soggetti principalmente deputati alla prevenzione e al controllo in tale specifico ambito;
 - d) nucleo di sicurezza stradale: opera per la prevenzione e la corretta applicazione delle norme afferenti al codice della strada e alle problematiche legate all'incidentalità stradale.

Capo V

Dotazioni per il servizio di Polizia locale

Art. 14

Armamento, strumenti di autotutela e caratteristiche tecniche dei locali

1. Gli operatori possono essere dotati di strumenti di tutela di incolumità individuale, quali ad esempio lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile e di dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo.

2. Gli strumenti di tutela dell'incolumità individuale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto.

3. L'addestramento, la successiva assegnazione in uso e le modalità di impiego sono demandati al comandante del corpo o al responsabile di servizio di polizia locale che richiede alla scuola regionale di polizia locale l'iscrizione del proprio personale ai necessari corsi di abilitazione in essa programmati e tenuti.

4. L'assegnazione degli strumenti di autotutela trova espressa previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.

5. I corpi e i servizi di polizia locale possono, inoltre, dotarsi di giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), caschi di protezione e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

6. I corpi e i servizi di polizia locale possono essere dotati di armamento ai sensi della legge n. 65 del 1986 secondo la specifica disciplina prevista dal decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza).

7. I locali e gli immobili in cui sono ubicati i comandi e i servizi di polizia locale della Sardegna soddisfano le caratteristiche previste dal decreto del Ministro dell'interno 14 giugno 1999, n. 450 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro).

Art. 15

Rinvio ai regolamenti regionali

1. Con uno o più regolamenti la Giunta regionale stabilisce:

- a) i criteri organizzativi generali ottimali minimi per lo svolgimento del servizio di polizia locale cui gli enti locali devono attersi; tenuto conto delle diverse esigenze delle singole amministrazioni e nel rispetto della loro autonomia gestionale è facoltà delle singole amministrazioni o degli enti che svolgono il servizio in forma singola o associata derogare tali criteri previa adeguata motivazione da comunicare all'Assessorato regionale competente in materia che, sentito il comitato tecnico della struttura regionale di polizia locale, può concedere apposita deroga motivata. In caso di non ammissibilità della richiesta, i criteri minimi organizzativi stabiliti dai regolamenti regionali sono attuati entro ventiquattro mesi dalla comunicazione di inammissibilità della richiesta; a tal fine gli enti locali singoli o in forma associata possono accedere ai finanziamenti previsti dall'articolo 16 per la realizzazione di appositi progetti che rendono tali amministrazioni in grado di assolvere a quanto disposto dai regolamenti;
- b) i colori, i contrassegni dei veicoli e dei mezzi di trasporto della polizia locale;
- c) le dotazioni tecniche e strumentali dei veicoli della polizia locale;
- d) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le loro modalità d'uso e gli elementi identificativi;
- e) i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori di polizia locale;
- f) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;
- g) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela in dotazione della polizia locale.

2. Gli enti locali si adeguano ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 entro sei mesi dalla loro entrata in vigore o nel differente limite in essi previsto.

Capo VI

Strumenti regionali per la sicurezza urbana

Art. 16

Progetti per la sicurezza urbana

1. La Regione, in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale e promuove, in particolare:

- a) la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;
- b) forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale, al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa.

2. La Regione promuove, inoltre, la stipula di intese con lo Stato, gli enti locali e i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza. La Regione attiva strumenti idonei alla collaborazione nell'ambito di programmi e politiche attive a livello sovra regionale, nazionale ed europeo.

3. La Regione attiva strumenti idonei alla collaborazione nell'ambito di programmi e politiche attive a livello sovra regionale, nazionale ed europeo.

4. L'accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti regionali per i progetti di sicurezza urbana è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20. La Regione prevede misure premiali per i corpi di polizia locale, anche sovra comunali o metropolitano, che abbiano una dotazione organica minima di 18 operatori e che assicurino la continuità del servi-

zio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo di ogni singolo ente.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forme di gestione associata del servizio di polizia locale.

Capo VII

Accesso ai ruoli della Polizia locale e formazione del personale

Art. 17

Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina di ruolo

1. Ai fini della copertura di posti nella polizia locale, i concorsi e i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente in materia.

2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dell'idoneità alla mansione di cui decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Gli enti locali sono tenuti entro due anni dall'assunzione, a far frequentare i percorsi di formazione di ingresso al personale di polizia locale assunto a tempo indeterminato.

4. I percorsi di formazione di ingresso sono propedeutici all'impiego del personale di polizia locale in quanto consolidano le conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Il personale di polizia locale che non abbia frequentato il percorso di formazione base di ingresso non può essere utilizzato in servizio esterno senza che lo stesso sia svolto congiuntamente con una unità che abbia già frequentato positivamente il corso di formazione in affiancamento operativo o che, in fase di prima applicazione della presente legge, abbia superato il periodo di prova previsto dalla normativa vigente per il personale assunto a tempo indeterminato.

5. All'atto dell'assunzione, gli enti locali comunicano al Dipartimento regionale di polizia locale di cui all'articolo 12 i nominativi degli operatori di polizia locale assunti a tempo indeterminato, affinché siano inseriti in appositi elenchi tenuti dalla struttura medesima e ne comunicano, inoltre, la cessazione dal servizio.

6. Gli enti locali comunicano annualmente al Dipartimento regionale di polizia locale di cui all'articolo 12 il numero degli operatori da formare per i corsi di base, di aggiornamento e di qualificazione professionale e i nominativi degli operatori disponibili per gli interventi operativi dei nuclei di cui all'articolo 13 e le loro specialità di impiego, ai fini della formazione, da parte della stessa struttura, degli elenchi per il fabbisogno formativo e l'attivazione dei nuclei operativi di cui all'articolo 13.

7. Per il personale assunto a tempo determinato e per periodi superiori ai nove mesi in via continuativa all'interno della medesima amministrazione, l'amministrazione d'appartenenza prescrive la frequenza di un apposito corso di formazione di base, predisposto al Dipartimento regionale di polizia locale di cui all'articolo 12; in alternativa e per tale personale relativamente al loro impiego operativo, si applicano le indicazioni contenute nel comma 4 per il personale assunto a tempo indeterminato. Per il personale a tempo determinato assunto per periodi inferiori ai nove mesi, l'amministrazione che procede all'assunzione fa svolgere un'attività di formazione di una durata non inferiore a tre giorni lavorativi, promossa, condotta e certificata dal comando o dal servizio di polizia locale in cui è incardinato.

8. L'aver svolto i corsi di formazione di base regionali e le attività di formazione promosse dai comandi e servizi di polizia locale, possono consentire, se previsto dal bando concorsuale, il riconoscimento di punteggio per titoli nei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni; il punteggio assegnabile è commisurato a un punteggio massimo pari a un decimo del punteggio massimo assegnato e valutato per il titolo di studio richiesto per l'accesso all'impiego relativamente al superamento con profitto del corso di base regionale, e a un ventesimo del punteg-

gio massimo assegnato e valutato per il titolo richiesto per l'accesso all'impiego inerente l'attestazione della formazione svolta dai comandi o dai servizi di polizia locale.

9. Il Dipartimento regionale di polizia locale di cui all'articolo 12 provvede al trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 18

Sistema formativo per la Polizia locale

1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di polizia locale, al fine di garantire la maggiore e più aggiornata preparazione nelle attività di sicurezza urbana anche con riferimento, nei propri settori di competenza, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali e di devianza sociale e alle tecniche salvavita e ai concetti di prevenzione primaria, disostruzione delle vie aeree in ambito anche pediatrico con rianimazione cardiopolmonare ed elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.

2. La Giunta regionale, avvalendosi del Dipartimento regionale di polizia locale di cui all'articolo 12, stabilisce:

- a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso e la composizione delle relative commissioni esaminatrici;
- b) la durata e i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per agente e addetti al coordinamento e controllo di polizia locale eventualmente promossi e attivati dagli enti locali.

3. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli agenti e in formazione di qualificazione per gli addetti al coordinamento e al controllo.

4. La formazione continua è rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione di ingresso e, in fase di prima applicazione, al personale che abbia superato con successo il periodo di prova previ-

sto per i posti a tempo indeterminato e accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.

5. I percorsi di qualificazione, i corsi di aggiornamento professionale per gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale della Regione e i percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale sono svolti principalmente dalla scuola regionale di cui all'articolo 19.

6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione degli operatori di polizia locale, la Regione stipula con enti e associazioni di formazione accreditati una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di formazione di base oltre che di specifiche iniziative formative di carattere strategico.

7. L'attività didattica di cui al comma 6 è prevista in un programma annuale o pluriennale comprensivo:

- a) dell'analisi del fabbisogno formativo;
- b) della progettazione generale degli interventi e degli indicatori per la loro valutazione;
- c) del catalogo degli interventi distribuiti nell'anno di attività, con previsione dettagliata dei costi per singolo intervento.

8. Il finanziamento regionale dei corsi di cui all'articolo 17, commi 4 e 7 e per l'aggiornamento professionale e la formazione continua di cui ai commi 4 e 5 è determinato tenuto conto del fabbisogno formativo accertato dal Dipartimento regionale di polizia locale di cui all'articolo 12 secondo le comunicazioni esperite dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 6 e contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale. Nei medesimi limiti è, inoltre, prevista una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori che già prestano servizio all'interno della polizia locale.

Art. 19

Scuola regionale di Polizia locale

1. È istituita con decreto del Presidente della Regione la Scuola regionale di polizia locale della Regione autonoma della Sardegna che costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale. Il decreto è emanato previa deliberazione della Giunta regionale adottata, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

2. Presso la Scuola regionale di polizia locale si svolgono i percorsi di qualificazione, i corsi base di ingresso e di aggiornamento professionale per gli agenti e gli addetti al coordinamento e controllo dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione e appositi percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale.

3. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi e le modalità di funzionamento della Scuola regionale di polizia locale per gli agenti e per gli addetti al coordinamento e controllo della polizia locale della Regione.

4. Il finanziamento regionale delle iniziative di cui al comma 2 è determinato tenuto conto del fabbisogno formativo accertato dalla scuola regionale per gli agenti e addetti al coordinamento e controllo sentito il Dipartimento regionale di polizia locale di cui all'articolo 12 ed è contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale.

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 20

Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali

1. L'accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti regionali per i progetti di sicurezza urbana di cui all'articolo 17, è subordinato all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) capo III, articolo 7;
- b) capo III, articolo 10;
- c) capo V, articolo 14;
- d) capo V, articolo 15;
- e) capo VII, articolo 17.

Art. 21

Norme transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 15 continua ad applicarsi, in quanto compatibile con la presente legge, l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/47 del 29 gennaio 2019 (Nuovo disciplinare della legge regionale 22 agosto 2007 n. 9 Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza).

Art. 22

Abrogazioni

1. La legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza) è abrogata.

Art. 23

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione e l'attuazione della presente legge gravano sulle previsioni di bilancio annualità 2019-2021 ove

insiste la necessaria copertura già prevista dall'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 alla missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) - programma 01 (polizia locale amministrativa); programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana).

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).